

## VADEMECUM PER SCIA – IMPIANTI SPORTIVI

### Generalità

Il D.P.R. 1/8/2011 n. 151 disciplina gli adempimenti relativi alla prevenzione incendi e pertanto gli impianti sportivi rientrano in tale regolamentazione come attività n.65. Le Sezioni TSN i cui poligoni di tiro sono classificati "impianti sportivi" sulla base dell'All.1 al DPR in argomento dovranno essere anche esse sottoposte ad attività di controllo prevenzione incendi.

Il Regolamento (D.P.R. n. 151/2011) semplifica gli adempimenti assicurando, per tutti, tempi certi e prevedendo procedure diverse sulla base del rischio. Per questo le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie:

**Categoria "A", attività a basso rischio e standardizzate.** Appartengono alla Categoria A le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l'incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento.

**Categoria "B", attività a medio rischio.** Rientrano nella Categoria B le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio.

**Categoria "C", attività a elevato rischio.** Nella Categoria C rientrano tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.

Il decreto 151/2011, purché più volte prorogato, prevede la consegna della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) entro il 7/10/2016.

Come ben noto il compendio del poligono di una Sezione TSN è generalmente costituito da:

- impianti di tiro: poligoni (stand di tiro regolamentati da DT P1 e/o DT P2) e/o campi di tiro
- locali accessori (uffici, locale custodia munizioni/armi, servizi, magazzini, parcheggio, area verde ecc.)
- in Sezione potrebbe esserci anche un locale caldaia funzionante con combustibili liquidi, solidi o gassosi. Se la potenza della caldaia supera 35 Kw si è in presenza di un'attività di prevenzione incendi e come tale valutata ai fini dell'antincendio, inoltre se la caldaia è alimentata da un serbatoio fisso di capacità oltre 0,75 mc anch'esso è sottoposto alla medesima disciplina.

Nei diversi Seminari dei Presidenti sono state date informazioni sulla necessità di adeguare alla normativa di prevenzione incendi l'area poligonale quale impianto sportivo e con questo documento la UITS intende fornire ulteriori informazioni in modo tale che i professionisti incaricati della valutazione antincendio dell'intero complesso abbiano linee guida univoche.

## 1. Impianti sportivi

Gli impianti sportivi rientrano nell'attività n. 65 del DPR sopra citato che è così definita:

**"ATTIVITÀ 65"**

**I locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, impianti sportivi e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore ai 200 mq.**

**Sono escluse le manifestazioni temporanee di qualsiasi genere che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico."**

In merito agli adempimenti antincendio la valutazione sulla presentazione della SCIA dovrà avvenire previa analisi dell'intera area poligonale.

L'interazione tra i vari locali chiusi è valutata in funzione del carico d'incendio, della proporzionalità al rischio di ognuno di essi, dell'indice di affollamento e della loro effettiva destinazione d'uso; pertanto la Sezione TSN deve far controllare l'intera area poligonale e dopo di che potrà conoscere se:

- 1) **NON** si entra nel campo di applicazione della SCIA
- 2) **SI** entra nel campo di applicazione della SCIA

In via preliminare si evidenziano di seguito gli elementi principali che caratterizzano la valutazione di una area poligonale ai fini antincendio quali:

- a) Superficie coperta lorda espressa in metri quadrati degli impianti di tiro (superficie coperta e chiusa)
- b) Numero dei frequentatori degli impianti sportivi

### a) Superficie lorda in pianta al chiuso

Viene considerata la superficie lorda coperta al chiuso dell'impianto di tiro (chiusa ai quattro lati e coperta); se ci sono diversi stand di tiro nel compendio in linea generale si sommano i metri quadrati di superficie lorda coperta al chiuso di ogni singolo stand.

Gli stand in galleria realizzati ai sensi della DT-P1 e le palestre di tiro per aria compressa potrebbero rientrare negli adempimenti antincendio (SCIA) per effetto della loro tipologia costruttiva perchè chiusi sia lateralmente che superiormente; però bisogna verificare la superficie lorda coperta al chiuso e il numero di persone massimo che possono contenere (una palestra per aria compressa con sole 13-15 linee come pure una galleria a fuoco a m. 25 con 4-5 linee superano sicuramente i 200 mq).

Non rientrano negli adempimenti antincendio (SCIA) gli stand a cielo aperto (non chiusi ai quattro lati) realizzati ai sensi della DT-P2 per effetto della loro tipologia costruttiva; però se lo stand è parte integrante di un manufatto contenente altri ambienti chiusi l'inclusione o meno dello stesso, o di una sua parte, nel conteggio della superficie coperta compete esclusivamente al professionista.

I campi di tiro che per le loro caratteristiche costruttive non hanno zone coperte non rientrano negli adempimenti antincendio. Viceversa, nel caso presentino zone coperte e chiuse ai 4 lati sono da considerare, ai fini degli adempimenti antincendio, al pari degli impianti sportivi.

Anche la distanza e/o la/le "via di fuga" intercorrenti tra due stand gioca un ruolo importante per determinare se si rientra o meno nella SCIA, cioè se le superfici lorde al chiuso devono essere sommate (per il superamento dei 200 mq). La distribuzione sul terreno di tutti i tipi di manufatti sensibili ai fini della prevenzione incendi permette al professionista di poter fare le valutazioni più opportune circa l'inclusione/esclusione di una superficie coperta nel computo valido ai fini della presentazione o meno della SCIA.

#### **b) Numero di frequentatori presenti in contemporaneità nell'impianto di tiro.**

Viene considerato il numero massimo di persone che frequentano in contemporaneità l'impianto di tiro secondo i parametri di affollamento forniti dalle norme di settore. Parametri questi che considerano la superficie a disposizione delle persone che, a vario titolo, accedono allo stand di tiro. Pertanto è opportuno specificare che nel nostro caso l'area di tiro e l'area bersagli (pur rientrando nell'area coperta non sarà mai occupata da persone) non possono essere considerate per calcolare l'affollamento, così come la zona destinata ai tiratori, direttori e commissari di tiro che presentano un indice di affollamento definito dal Regolamento d'uso dello specifico stand. Pertanto il professionista dovrà acquisire i vari regolamenti d'uso affinché possa calcolare il massimo affollamento di ogni stand unitamente alla dichiarazione del Presidente di Sezione sul massimo affollamento ammesso nell'impianto sportivo.

**É opportuno precisare che ai fini degli adempimenti antincendio la classificazione dei vari ambienti di accessori agli stand di tiro e ai locali utilizzati come presidenza, segreteria e similari, dipende dai fattori che sono motivo d'innescamento/alimentazione d'incendio, pertanto stare sopra o sotto una determinata soglia comporta il rientrare o meno nelle previsioni del citato DPR. Nel particolare si fa riferimento ai magazzini che contengono le sagome, i bersagli, all'eventuale locale di piccola riparazione/configurazione delle armi dove sono presenti olii, lubrificanti, custodie delle armi ecc. ma anche piccoli macchinari e/o attrezzi alimentati da un motore elettrico che, ai fini antincendio, devono essere valutati con l'attenzione che meritano.**



## 2. Locale custodia munizioni/armi

### 2.1 Generalità

Si precisa che il locale custodia munizioni/armi NON è specifica attività antincendio secondo il DPR sopra citato. Questo è stato chiarito dal Ministero dell'Interno Direzione Generale dei Vigili del Fuoco su formale quesito formulato dalla UITA.

Il locale custodia munizioni/armi viene considerato come un magazzino di materiale combustibile e come tale sottoposto alle previsioni dell'attività n. 65 del DPR 151/2011 caratterizzate dalla grandezza di locale (maggiore o minore di 25mq) e del carico d'incendio (che deve essere limitato a 30Kg./mq. o a 50Kg./mq.). Resta inteso che detto locale dovrà essere munito delle opportune opere di protezione, sia attive che passive, per scongiurare furti, o altre azioni criminali, che sono irrinunciabili anche rispetto alla sicurezza antincendio.

**Ai fini della SCIA qualsiasi locale dove si custodiscono munizioni/armi, che contiene un quantitativo di cartucce sottoforma di polvere equivalente superiore a 5 kg, è da considerarsi come magazzino di materiale combustibile.**

Nel caso in cui la Sezione TSN abbia un quantitativo di cartucce, sottoforma di polvere equivalente inferiore ai 5 kg non custodite nel locale custodia munizioni/armi, le munizioni concorrono al carico di incendio dello specifico locale in cui sono ubicate

### 2.2 Indicazioni per il calcolo del carico d'incendio di un magazzino per le munizioni (ovvero locale custodia munizioni/armi).

### 2.3 Polvere delle cartucce

Per questi locali è importante definire il carico specifico in Kg di polvere equivalente. Tale carico dipende dalla quantità di munizioni ed eventuale altro materiale combustibile custodito nel locale.

Il carico d'incendio delle munizioni custodite potrà essere calcolato partendo dalle tabelle della letteratura specializzata che indicano i grani/grammi di polvere contenuti in ogni cartuccia per i diversi tipi di calibri. I produttori di polveri per munizioni forniscono queste tabelle.

Qui di seguito si riportano, a puro titolo di esempio, i dati indicati da una attività commerciale che consiglia i quantitativi minimi e massimi a seconda del tipo di polvere impiegato nel confezionamento della cartuccia metallica. Analoghe tabelle si hanno per il confezionamento delle cartucce con bossolo non metallico destinate alle armi a canna liscia.



calibro	peso della polvere contenuta in una cartuccia in grammi		peso della polvere contenuta in una cartuccia in grammi (1grs=0,064799 g)		peso di calcolo in grammi
	min	Max	Min	max	max
22 lr		1,3	0	0,084239	0,08424
32 W&CL WC	1,5	3,2	0,097199	0,207357	0,20736
6,35 mm	1,3	1,7	0,084239	0,110158	0,11016
7,65 B mm	2,2	4	0,142558	0,259196	0,2592
7,65 Para	3,2	7,2	0,207357	0,466553	0,46655
9 corto; 9x17 mm	2,8	4,8	0,181437	0,311035	0,31104
9 Luger;	4	6,6	0,259196	0,427673	0,42767
9x21	3,7	6,8	0,239756	0,440633	0,44063
38 special	2,9	10	0,187917	0,64799	0,64799
357 Mag.	5,5	14,6	0,356395	0,946065	0,94607
44 Mag.	8,9	24	0,576711	1,555176	1,55518
45 ACP	4,8	8,5	0,311035	0,550792	0,55079
223R	19,7	27	1,27654	1,749573	1,74957
243R	32	43	2,073568	2,786357	2,78636
30-30W	25	31	1,619975	2,008769	2,00877
30-06 Spr	40	53,5	2,59196	3,466747	3,46675
8x57 JS Mauser	36,6	49	2,371643	3,175151	3,17515
308 W.	33	48	2,138367	3,110352	3,11035

#### 2.4 Carico d' incendio

Vengono dati valori puramente indicativi per un primo calcolo approssimativo del carico d'incendio i seguenti valori del potere calorifico:

- Legno mediamente pari a 5.000 Kcal/kg
- Polvere di sparo nelle cartucce circa 5.000 Kcal /kg.
- Cartone circa 4.050 Kcal /kg.
- Olio lubrificante da circa 10.000 a 11.200 Kcal /kg.
- Polistirolo espanso rigido circa 9.050 Kcal /kg.

Si precisa che l'incendio è caratterizzato non solamente dal calore prodotto ma anche dal tempo in cui produce detto calore (ad esempio nella polvere detto tempo è molto basso, nell'olio è molto alto) e dalla temperatura d'innescò della combustione di ogni singolo prodotto (ad esempio nel polistirolo la temperatura d'innescò è bassa, nel legno è più alta).

### 3. Esempio di calcolo

Di seguito si riporta un esempio di calcolo della polvere presente in un ipotetico locale custodia. Per pura conoscenza si è esposto, nelle ultime due colonne di destra, il calcolo del peso della polvere equivalente che si ottiene dall'applicazione dei coefficienti del TULPS. SI RIBADISCE CHE DETTA EQUIVALENZA E' VALIDA AI SOLI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI CARTUCCE DETENIBILI IN UN LOCALE DI ALMENO 6 MQ E 18 MC. E NON APPLICABILE AI FINI DELL'ANTICENDIO

quantità di cartucce	calibro	peso di calcolo in grammi	peso totale in grammi	peso totale in KG	Rapporto di equivalenza previsto dal TULPS n° cartucce = 1 Kg pol. Equ.	Peso in Kg di polvere equivalent e secondo il TULPS
10.000	22lr	0,084239	842,387	0,842	12.000	0.84
10.000	32 S&W L	0,207357	2073,568	2,074	4.000	2.5
10.000	7,65 B mm	0,259196	2591,96	2,592	4.000	2.5
10.000	9x21	0,440633	4406,332	4,406	4.000	2.5
10.000	357 M	0,946065	9460,654	9,461	4.000	2.5
10.000	44 M	0,946065	9460,654	9,461	4.000	2.5
10.000	8x57 JS Mauser	3,175151	31751,51	31,752	560	17.86
10.000	308 W.	3,110352	31103,52	31,104	560	17.86

**Per complessivi Kg di polvere equivalente**

per complessivi Kg di polvere effettiva

**91,69**  
**1**

**49,06**



Il calcolo sopra esposto è relativo solamente alla polvere contenuta nelle munizioni a bossolo metallico custodite nel locale; analogo calcolo deve essere fatto per le polveri contenute nelle cartucce con bossolo non metallico se presenti in Sezione. Detta distinzione è importante in

quanto il professionista incaricato, se ne ricorrono i presupposti, può assegnare un coefficiente di partecipazione alla combustione inferiore ad 1 per le polveri contenute in bossolo metallico, cosa che non può farsi per quelle contenute in bossolo non metallico. Oltre alle polveri il tecnico dovrà calcolare il peso della scatola di carta e l'eventuale scheletro plastico nel quale sono inserite le cartucce, oltre ai pesi di ogni altro materiale combustibile che costituisce o che è presente nel locale custodia (calciature e impugnature in legno delle armi, le custodie in materiale plastico e quelle in polistirolo, l'olio, i grassi, scaffali o armadi non in metallo, ecc...).

#### **4. Carico d' incendio specifico**

Il carico d'incendio si ottiene valutando in termini di calore specifico o di quantità espressa in kg di legna equivalente ogni elemento che costituisce il locale custodia ed è ivi stabilmente presente che può dare apporto ad un incendio.

Viene espresso indifferentemente in MJ/mq (megaJoule/mq o in Kcal/mq) o in Kg eq./mq (Kg equivalenti di legna /mq).

#### **5. Dimensione (superficie ) del locale custodia**

La norma dell' attività n. 65 prevede per i magazzini delle superficie minori o superiori a 25 mq con i valori limiti del carico d' incendio di 30 kg/mq o 50 kg/mq.

A secondo di questi valori vengono definite le caratteristiche antincendio dei magazzini.

Allo stato attuale è confermata la validità della Direttiva n. 7/1987 edita dal disciolto Ispettorato Arma del Genio che verrà in futuro modificata e sostituita da apposite " Linee Guida "

### **REQUISITI INFRASTRUTTURALI DEL LOCALE CUSTODIA MUNIZIONI/ARMI**

#### **1. REQUISITI INFRASTRUTTURALI**

Il locale custodia munizioni/armi, deve rispettare i seguenti requisiti minimi:

- deve essere destinato unicamente a tale scopo;
- deve essere ubicato esclusivamente all'interno dell'area del poligono della Sezione TSN;
- non deve avere comunicazione diretta con abitazioni e con ambienti che non abbiano attinenza con l'attività della Sezione TSN;
- può detenere anche armi, previa adozione di misure di sicurezza a protezione dei locali da eventuali effrazioni/intrusioni;
- deve avere altezza non inferiore a 2,40 m, superficie non inferiore a 6 mq e cubatura non inferiore a 18 mc; ( la direttiva n.7/1987 non fa riferimento ad altezze minime e cubatura ).

In esso:



- le munizioni devono essere collocate su scaffali o armadi metallici di adeguata resistenza meccanica, alti fino a 2,10 m, chiusi eventualmente solo ai lati ed ancorati in modo da garantirne la stabilità. Le munizioni per armi corte devono essere custodite in armadi metallici con sportelli dotati di serratura di sicurezza oppure su scaffali se risultano ancora integre nell'imballaggio;
- l'impianto elettrico deve essere conforme alle disposizioni contenute nel D.M. 37/08 e s.m.i. (necessaria acquisizione di copia della dichiarazione di conformità ai sensi di legge);
- non sono ammessi caminetti, stufe ed apparecchi a focolare diretto in genere;
- deve essere presente un impianto di allarme opportunamente collegato con il personale del TSN preposto all'emergenza ovvero con le autorità di pubblica sicurezza;
- può essere ammessa l'apertura della porta verso un locale adiacente, opportunamente areato, che costituisce zona filtro per gli iscritti della sezione TSN;

in esso:

- i muri perimetrali devono essere in muratura piena di spessore comunque non inferiore a 25 cm. Nel caso di impiego di cemento armato i muri devono avere spessore minimo di 15 cm. Possono essere utilizzate anche altre strutture murarie di resistenza meccanica certificata equivalente (per quanto attiene le caratteristiche di prevenzione incendi valgono i contenuti del DPR 151/11 – attività n. 65
- i solai di copertura e di calpestio devono essere in cemento armato con soletta di spessore non inferiore a 7 cm o realizzati con altra struttura di resistenza certificata equivalente (per quanto attiene le caratteristiche di prevenzione incendi valgono i contenuti del DPR 151/11 – attività n. 65

Tale prescrizione non si applica alla soletta di calpestio nel caso in cui questa risulti disposta a diretto contatto con il terreno sottostante il fabbricato.

## Riepilogando

La normativa del DPR in questione prevede 3 Categorie di impianti sportivi: A - B - C.

### 1. Impianto sportivo di tiro a segno che non supera i 200 mq di superficie coperta chiusa lorda

Categoria A : Fino a 100 persone	}	NO SCIA

### 2. Impianto sportivo di tiro a segno che supera i 200 mq di superficie coperta chiusa lorda

Categoria A : Fino a 100 persone	}	SI SCIA
Categoria B : Fino a 200 persone		
Categoria C : oltre le 200 persone		



## CONCLUSIONI

### 1) **NON SERVE LA SCIA**

Richiedere ad un tecnico abilitato una dichiarazione che l'impianto di tiro ha una superficie inferiore ai 200 mq che unitamente ad una dichiarazione del Presidente TSN che i frequentatori sono fino a 100 persone consente di non presentare la SCIA.

### 2) **SERVE LA SCIA – cat. A, B, C**

Sarà il tecnico abilitato a predisporre le procedure da seguire e la documentazione necessaria.

La categoria A è la più semplice ed è sufficiente consegnare la SCIA con i documenti allegati.

Per la categoria B e C il tecnico indicherà il procedimento e la documentazione necessaria per l'approvazione.

